



D.R. 30.9.2022 n. 196

recante modifiche al *Regolamento per i Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli*

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
- VISTO lo Statuto di Autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 7 luglio 2022
- VISTO il Decreto Rettorale 11 novembre 2009, n. 184 recante emanazione del *Regolamento per i Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli* e successive modifiche
- VISTE le modifiche deliberate dal Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 14 settembre 2022, proposte dal Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022

DECRETA

Art. 1

È modificato il *Regolamento per i Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli* come da testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Andrea Prencipe



Firmato digitalmente da
PRENCIPE ANDREA
C = IT
O = LUISS GUIDO CARLI

LUISS



Regolamento per i Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli

con le modifiche proposte al Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022
e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 14 settembre 2022

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Definizione e istituzione

I Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli (di seguito “Centri”) sono strutture di Ateneo (di preferenza interdisciplinari), anche create in collaborazione con altre istituzioni (universitarie e non), dedicate all’approfondimento di temi di ricerca di interesse strategico dell’Ateneo.

A norma dell’Art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, i Centri sono coordinati dal Rettore per la Ricerca in collaborazione con gli Head of Department, che costituiscono la “Commissione Centri di Ricerca”. La Commissione è presieduta dal Rettore per la Ricerca il cui voto vale doppio in caso di parità.

I Centri sono istituiti con delibera del Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico, su proposta della Commissione Centri di Ricerca, a norma dell’Art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo.

Qualora la Commissione ritenga che lo sviluppo di un progetto o un’area di ricerca sia di rilevante interesse per l’Università e per la società civile e richieda una competenza interdisciplinare propria di altre istituzioni (es. università, centri di eccellenza, altre istituzioni non esclusivamente universitarie), italiane e straniere, può inoltrare al Senato Accademico la proposta di istituzione di un Centro in collaborazione con altre istituzioni.

Articolo 2 – Finalità

A norma dell’Art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, la finalità dei Centri è esclusivamente la produzione di ricerca e il suo trasferimento alla società nel suo complesso e alle istituzioni pubbliche e private in particolare.

Ciascun Centro definisce le proprie finalità specifiche e delinea chiaramente i propri ambiti di ricerca nel documento di programmazione triennale, elaborato dal Direttore del Centro a inizio mandato secondo le modalità e le scadenze indicate nell’allegato al presente Regolamento “Requisiti, *governance* economica e incentivi”.

Articolo 3 – Attività

Nell’ambito delle proprie finalità, i Centri:

- svolgono ricerche e consulenze scientifiche, anche di carattere applicato, in settori afferenti alle aree di propria competenza, su richiesta di altri enti ed organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- promuovono lo sviluppo della ricerca negli ambiti di proprio interesse;
- curano la diffusione dei risultati delle proprie ricerche attraverso la promozione di incontri di studio, seminari e convegni in connessione con le ricerche svolte, nonché mediante la redazione di rapporti e pubblicazioni e l’aggiornamento costante del proprio sito web;
- perseguono, ai fini di un miglior svolgimento delle attività sopraindicate, la stipula di accordi di collaborazione o di convenzioni con altre università e con centri di ricerca universitaria, italiani ed esteri.

Ciascun Centro elenca nel documento di programmazione triennale le attività specifiche che ritiene di realizzare al fine di soddisfare gli obiettivi sia scientifici che economici nel triennio di programmazione.

Nell'interesse dell'Ateneo, i Centri operano in coordinamento tra di loro per valorizzare le sinergie, razionalizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni.

I Centri non svolgono attività formativa: laddove sia richiesta un'attività formativa connessa ad una specifica ricerca, svolta o in via di svolgimento, la stessa sarà gestita nell'ambito delle Post Graduate School, con il coinvolgimento del Centro interessato per quanto di competenza.

Articolo 4 – Borse, assegni e contratti di ricerca

Nei limiti del proprio budget, il Centro può bandire borse di studio e perfezionamento, prevalentemente rivolte a laureati Luiss Guido Carli, nonché borse, assegni e contratti di ricerca nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II – STRUTTURE E PERSONALE

Articolo 5 – Rappresentanza legale

Il Direttore Generale della Luiss Guido Carli ha la rappresentanza legale del Centro e autorizza gli impegni di spesa, su proposta del Direttore del Centro.

La stipula dei contratti inerenti ai progetti di ricerca commissionati da terzi è formalizzata dal Direttore Generale dell'università su proposta del Direttore del Centro, così come anche i rapporti con consulenti, collaboratori e ricercatori esterni.

Articolo 6 – Organi

Sono organi del Centro:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore;
- c. il Comitato Direttivo;
- d. il Comitato Scientifico (facoltativo).

Il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, se istituito, sono nominati dal Senato Accademico su proposta della Commissione Centri di Ricerca, a norma dell'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo. Gli organi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I nominativi dei componenti degli organi del Centro, nonché del personale affiliato al Centro, sono elencati nel documento di programmazione triennale.

Nessuna carica ricoperta nell'ambito del Centro comporta l'erogazione di compensi o indennità.

Nel caso di un Centro in collaborazione con altre istituzioni, gli organi di governo del Centro stesso saranno regolati da apposite convenzioni.

Articolo 7 – Il Direttore

Il Direttore del Centro, nominato tra i professori di ruolo in servizio della Luiss Guido Carli e affiliati al Centro:

- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico, se istituito;

- sovrintende all'organizzazione del Centro ed è responsabile del suo funzionamento e dello svolgimento delle attività, determinando priorità di azione e criteri di gestione delle risorse in accordo con il Comitato Direttivo;
- provvede, per quanto di competenza, a dare esecuzione alle delibere degli organi accademici dell'Università, del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, se istituito;
- elabora a inizio mandato un documento di programmazione triennale in cui espone il piano delle attività e le linee programmatiche di ricerca e di *governance* del Centro e a fine mandato una relazione finale di valutazione delle attività del triennio, in base alle modalità e alle scadenze definite nell'allegato al presente Regolamento "Requisiti, *governance* economica e incentivi";
- informa la Commissione Centri di Ricerca rispetto al documento di programmazione triennale;
- fornisce i dati e i documenti necessari per la redazione della relazione al bilancio e della relazione al budget, in base alle modalità e alle scadenze definite nell'allegato al presente Regolamento "Requisiti, *governance* economica e incentivi";
- sovrintende a tutto quanto possa concorrere al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Centro;
- provvede periodicamente a far aggiornare le pagine web del Centro.

Qualora le esigenze organizzative del Centro lo rendano necessario, tra i suoi componenti il Direttore può nominare:

- un Vicedirettore che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni;
- uno o più referenti incaricati di sovrintendere a specifiche attività o aree di ricerca.

Articolo 8 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da:

- il Direttore del Centro;
- il Presidente del Centro;
- l'eventuale Vicedirettore e/o i referenti di attività/area, se nominati;
- docenti, ricercatori e altro personale affiliato al Centro, in numero variabile in base alle esigenze del Centro.

Il Comitato Direttivo, convocato e presieduto dal Direttore del Centro, ha funzione strategica e si riunisce almeno una volta l'anno per:

- deliberare in merito alle nuove iniziative proposte dal Direttore;
- svolgere funzione consultiva nei confronti del Direttore del Centro;
- concorrere a determinare priorità di azione e criteri di gestione delle risorse funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca;
- assicurare le linee di sviluppo formulate dal Direttore nel documento di programmazione triennale.

Qualora al Centro venga richiesto di svolgere attività di ricerca su commessa inerenti a temi o settori sensibili (es. difesa, salute, ambiente, gioco d'azzardo), il Comitato Direttivo è inoltre tenuto a disporre che il responsabile della ricerca richieda un parere preventivo al Comitato per la Ricerca.

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente del Centro, nominato tra gli esperti di alto livello nelle materie di competenza del Centro e non necessariamente affiliato alla Luiss Guido Carli:

- ha facoltà di coadiuvare il Direttore nella definizione delle linee strategiche e delle priorità d'azione del Centro;
- partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, se istituito;
- promuove l'instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica d'intesa con il Direttore del Centro.

Il Presidente può eventualmente coincidere con il Direttore del Centro stesso.

Articolo 10 – Il Comitato Scientifico

In relazione alla specificità del Centro può essere istituito un Comitato Scientifico, composto da:

- il Presidente del Centro;
- il Direttore del Centro;
- esperti di alto livello nelle materie di competenza del Centro, anche affiliati ad altri atenei o istituzioni, in numero variabile in base alle esigenze del Centro e non necessariamente affiliati al Centro stesso.

Il Comitato Scientifico, convocato e presieduto dal Direttore del Centro, ha come finalità:

- formulare pareri d'indirizzo strategico;
- suggerire le linee di ricerca;
- promuovere il Centro a livello istituzionale e svolgere attività di fund raising;
- fornire pareri sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Comitato Direttivo inerenti alle attività del Centro;
- proporre tematiche di convegni, seminari e pubblicazioni;
- proporre progettualità di ricerca e accordi di collaborazione scientifica.

Articolo 11 – Personale affiliato

Al Centro sono affiliati docenti strutturati della Luiss Guido Carli (Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato, Associate Professor Research) in servizio presso uno dei quattro Dipartimenti e interessati ai temi di competenza del Centro, in numero minimo tale da rispettare i requisiti stabiliti nel documento "Requisiti, *governance* economica e incentivi" allegato al presente Regolamento. L'affiliazione deve intendersi come esclusiva ad un singolo Centro; tuttavia, al fine di favorire l'interdisciplinarietà, docenti strutturati Luiss già affiliati ad un Centro possono collaborare alle attività di altri Centri.

Stante il rispetto dei requisiti minimi, possono afferire al Centro anche docenti non strutturati, ricercatori, dottorandi e post-doc Luiss. Il Centro può inoltre avvalersi di esperti esterni (partner del settore privato, pubblico, altre università), italiani e stranieri, che svolgono attività di ricerca nelle materie di competenza del Centro.

Nei Centri deve essere promossa la parità di genere, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari ed in linea con quanto stabilito dal Luiss Gender Equality Plan, con riguardo in particolare all'Azione

10.d che stabilisce l'istituzione di una quota di genere pari ad almeno il 40% del genere meno rappresentato nella composizione dei Centri entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 12 – Sottostrutture afferenti

All'interno del Centro possono essere formalmente costituite le seguenti tipologie di sottostrutture di ricerca:

- Osservatorio permanente: organizzazione di ricerca permanente dedicata all'approfondimento di uno o più temi di interesse core del Centro.
- Osservatorio temporaneo: organizzazione di ricerca per lo svolgimento delle attività legate ad una specifica convenzione o progetto di ricerca, che si scioglie al termine del periodo di validità dell'accordo ed eventualmente del relativo finanziamento.
- Laboratorio: organizzazione di ricerca incentrata su attività di carattere sperimentale e laboratoriale su specifici temi di interesse; più precisamente, svolge attività che richiedono l'utilizzo di particolari attrezzature fisiche o di determinati software, oppure attività di studio e ricerca con un taglio di carattere maggiormente pratico (costruzione di strumenti di monitoraggio, raccolta e analisi dati, ecc.), mirate a coinvolgere anche ricercatori junior (es. dottorandi e post-doc) per accrescerne le competenze ed implementarne l'attitudine alla ricerca.

Osservatori permanenti e Laboratori sono costituiti da membri interni del Centro, e possono organizzarsi riconoscendo un ruolo di coordinamento se funzionale allo svolgimento delle attività previste. Con riguardo agli Osservatori temporanei, gli eventuali organi e la partecipazione di membri esterni al Centro sono indicati nell'accordo a cui è legata l'attività della struttura stessa.

La proposta di istituzione o cessazione di attività di Osservatori e Laboratori deve essere sottoposta dal Direttore del Centro alla valutazione del Rettore per la Ricerca e della Commissione Centri di Ricerca. All'interno del Centro possono anche costituirsi liberamente gruppi informali di ricercatori incaricati di approfondire singoli temi di ricerca o di svolgere specifiche attività.

Articolo 13 – Personale amministrativo e infrastrutture

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale delle strutture e delle risorse amministrative dell'Università, secondo le modalità concordate con la Direzione Generale.

La sede del Centro è concordata con la Direzione Generale e indicata nel documento di programmazione triennale.

Ad ogni Centro di ricerca è riconosciuta la disponibilità di massimo due postazioni in Ateneo oltre alla possibilità, laddove necessario, di disporre di uno spazio per riunioni eventualmente condiviso; eventuali deroghe potranno essere concesse dal Rettore per la Ricerca in ragione del volume dell'attività di ricerca del Centro e dei relativi finanziamenti esterni ricevuti.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 14 – Principi di autonomia dei Centri

Il Centro di Ricerca è un'articolazione dell'Università, con autonomia scientifica ed organizzativa nei limiti previsti dalla normativa vigente e autonomia economico-finanziaria nei limiti del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il relativo bilancio di previsione annuale e bilancio di esercizio, redatti secondo le procedure comunicate dall'Università, sono parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio annuali dell'Università.

La gestione amministrativa e contabile dei fondi del Centro è affidata all'amministrazione dell'Università ed è disciplinata dalle norme che presiedono alla gestione universitaria.

I ricavi ed i finanziamenti del Centro debbono assicurare al Centro stesso una autosufficienza economico-finanziaria, in modo da non gravare sul bilancio dell'Università. I Centri, per la loro sussistenza, sono tenuti a soddisfare i requisiti economici minimi stabiliti dall'allegato al presente Regolamento "Requisiti, *governance* economica e incentivi", il cui obiettivo è assicurare sia l'autosufficienza finanziaria del Centro, sia un margine di funzionamento per la Luiss. I Centri che non soddisfano i requisiti nei tempi e nelle modalità stabilite nel medesimo documento decadono.

I Centri in collaborazione con altre istituzioni saranno regolati, per la parte economico-finanziaria, da apposite convenzioni.

Articolo 15 – Fonti di finanziamento dei Centri

Afferiscono al Centro fondi di provenienza di terzi per l'espletamento di attività di ricerca. Nello specifico, l'attività di ricerca in conto terzi si riferisce a finanziamenti per ricerca commissionata al Centro da enti pubblici e privati, anche attraverso gara pubblica su presentazione di offerta.

Per conseguire le proprie finalità, il Centro può disporre inoltre di

- membership, sponsorship, erogazioni liberali e forme similari;
- eventuali finanziamenti aggiudicati nell'ambito di bandi nazionali e internazionali, riconducibili all'attività di ricerca del Centro ma che non concorrono al raggiungimento dei requisiti economici minimi stabiliti dall'allegato "Requisiti, *governance* economica e incentivi".

I Centri possono infine beneficiare di ulteriori premi di incentivazione da reinvestire in attività di ricerca, definiti nell'allegato al presente Regolamento "Requisiti, *governance* economica e incentivi".

Articolo 16 – Corrispettivi e contributi

Sulle entrate del Centro viene detratta una percentuale destinata alla copertura delle spese di funzionamento ordinarie dell'Ateneo definita nell'allegato al presente Regolamento "Requisiti, *governance* economica e incentivi".

TITOLO IV – DURATA E SCIoglimento

Articolo 17 – Durata e scioglimento

La durata del Centro è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli sentito il Senato Accademico, su proposta della Commissione Centri di Ricerca, a norma dell’Art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo.

Il Centro si scioglie di diritto qualora non soddisfi entro i tempi stabiliti i requisiti scientifici ed economici minimi definiti nell’allegato al presente Regolamento “Requisiti, *governance* economica e incentivi”.

Nel caso in cui un Centro si sciolga prima di portare a termine impegni di ricerca assunti nei confronti terze parti (attraverso convenzioni o contratti o bandi o altre forme di impegno formale), l’impegno di ricerca in questione dovrà essere portato a termine nell’ambito delle attività di un altro Centro designato dal Comitato Esecutivo.

Luiss

Prorettore per la Ricerca

Centri di Ricerca: requisiti, *governance* economica e incentivi

Allegato al Regolamento per i Centri di Ricerca
della Luiss Guido Carli

Luglio 2022

LUISS



Requisiti

Requisiti scientifici

La produzione scientifica rappresenta un importante aspetto da prendere in considerazione in un processo di razionalizzazione dei Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli (di seguito “Centri”). La qualità dei risultati della ricerca scientifica è valutata in base alla formale affiliazione del docente all’università. Questo dato ha implicazioni sia sulla composizione dei membri del Centro sia sulla valutazione dei risultati della ricerca scientifica condotta dal Centro. Un Centro deve inoltre avere una dimensione adeguata in termini di affiliati per garantire la capacità di soddisfare richieste di complessità crescente. Va quindi evitata la parcellizzazione e la sovrapposizione tematica. A tal fine, il Centro dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche e requisiti:

- Ciascun Centro deve essere costituito da **almeno 5 docenti strutturati Luiss** (Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato, Associate Professor Research) di cui:
 - almeno 2 professori Ordinari o Associati Luiss;
 - almeno 1 Ricercatore a tempo determinato Luiss.

In caso di assenza di un Ricercatore a tempo determinato Luiss interessato ai temi di competenza del Centro, tale figura può essere sostituita da un Assistant Professor (Research).

Si precisa che l’affiliazione di ogni docente o ricercatore strutturato Luiss (o APR) deve intendersi come esclusiva ad un singolo Centro.

Per i Centri in collaborazione con altre istituzioni, si possono conteggiare tra i 5 componenti anche gli strutturati delle istituzioni partner.

- I componenti del Centro valutati ai fini della VIR (docenti strutturati e Assistant Professor Research) devono realizzare **nell’arco di un triennio almeno 20 prodotti di ricerca in fascia A o A+**.

Per i Centri in collaborazione con altre istituzioni il numero di prodotti richiesto sarà proporzionale al numero di componenti Luiss rispetto al totale dei componenti del Centro stesso: ad esempio, se i ricercatori Luiss costituiscono la metà dei componenti totali, il numero di prodotti di ricerca in fascia A o A+ deve essere almeno 10.

Requisiti economici

Al fine di assicurare sia l'autosufficienza finanziaria del Centro, sia un margine di funzionamento per la Luiss, i finanziamenti ricevuti dai Centri da enti pubblici e privati devono essere di importo pari ad **almeno € 30.000 medi per anno solare** nel triennio di valutazione. Tale importo può ridursi a € 20.000 medi l'anno per i primi due anni solari di costituzione di un nuovo Centro.

Eventuali finanziamenti aggiudicati nell'ambito di bandi nazionali e internazionali non concorrono al raggiungimento del succitato requisito economico minimo.

Overhead

Sulle entrate del Centro sarà applicato un ***overhead*** del 25% per le spese di funzionamento ordinario di Ateneo.

Sui finanziamenti derivanti da progetti soggetti a rendicontazione aggiudicati nell'ambito di bandi nazionali e internazionali, la percentuale di *overhead* maturata dal progetto sarà quella stabilita nel bando.

Non si applica invece alcun *overhead* su:

- fondi destinati a borse di studio, di ricerca, di dottorato e ad assegni di ricerca e similari;
- sponsorizzazioni e membership di importo fino a 5.000 € ed erogazioni liberali;
- premi di incentivazione da reinvestire in attività di ricerca di cui il Centro può beneficiare e definiti nel presente documento alla sezione "Incentivi".

Valutazione e monitoraggio dei requisiti

Programmazione triennale

Il Direttore del Centro elabora a inizio mandato (e ad ogni eventuale rinnovo) un documento di programmazione triennale, che abbia valore di piano di attività, nel quale il Centro espone le linee programmatiche di ricerca e di *governance*. Il documento di programmazione triennale dovrà:

- descrivere le scelte di *governance* del Centro specificando la composizione degli organi e la presenza di eventuali Osservatori e/o Laboratori, e indicando inoltre i riferimenti relativi all'istituzione e la sede;
- elencare gli affiliati al Centro, distinguendo i componenti strutturati Luiss da quelli non strutturati Luiss, indicandone i relativi ruoli e l'eventuale afferenza se diversa da Luiss;
- delineare chiaramente le finalità del Centro e i suoi ambiti di ricerca;
- elencare le attività che il Centro ritiene di realizzare al fine di soddisfare, nel triennio di programmazione, gli obiettivi sia scientifici che economici;
- esplicitare la possibilità di ottenere finanziamenti per la ricerca e la produzione scientifica attraverso commesse dirette, pubbliche o private, elencando tali finanziatori potenziali.

In caso di istituzione di un nuovo Centro durante il triennio, il documento programmatico dovrà essere riferito:

- al periodo residuo fino alla conclusione del triennio, se il periodo residuo è superiore ai 12 mesi;
- al periodo residuo fino alla conclusione del triennio e al triennio successivo, se il periodo residuo è inferiore ai 12 mesi.

In entrambi i casi i requisiti saranno valutati proporzionalmente al periodo cui si riferiscono.

Il documento di programmazione va presentato entro tre mesi dalla nomina del direttore (con data indicata tramite apposita comunicazione), inviandolo agli indirizzi prorettorericerca@luiss.it e ricerca@luiss.it. Entro un mese dalla ricezione, il Prorettore per la Ricerca può chiedere chiarimenti. La Commissione Centri di Ricerca deve essere informata dal Direttore rispetto ai contenuti del documento.

Il primo triennio a cui il documento di programmazione deve fare riferimento è il 2021-2023.

Valutazione triennale dell'attività del Centro

Per ogni anno di attività, ogni Centro dovrà produrre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione sulle attività svolte sia in termini di attività scientifica sia di risultati economici, utilizzata anche a supporto della relazione al bilancio che l'Ufficio Ricerca redige annualmente. Inoltre, nel terzo trimestre dell'anno ogni Centro fornirà all'Ufficio Ricerca i dati necessari richiesti a supporto della relazione al budget per l'anno successivo.

Entro tre mesi dalla fine del mandato, il Direttore redige una relazione finale di valutazione dell'attività del Centro nel triennio, avvalendosi dei dati di monitoraggio forniti dall'Ufficio Ricerca, e la invia agli indirizzi prorettorericerca@luiss.it e ricerca@luiss.it. Successivamente alla data di scadenza di presentazione della relazione si riunirà una Commissione di Valutazione composta da:

- il Rettore o un suo delegato;
- il Direttore Generale o un suo delegato;
- il Prorettore per la Ricerca.

La Commissione avrà il compito di valutare, per ogni Centro che ha presentato la relazione finale, i requisiti scientifici, la programmazione triennale, la congruenza della programmazione con il mantenimento dei requisiti scientifici e con il raggiungimento dei requisiti economici. Al termine dei lavori di valutazione, il Prorettore per la Ricerca renderà noti i risultati alla Commissione Centri di Ricerca, che ne informa a sua volta i Direttori. I Centri che non soddisfano i requisiti decadono.

Il soddisfacimento dei requisiti per i Centri in collaborazione con altre istituzioni è sottoposto a valutazione dalla Commissione di Valutazione considerandone l'attività complessiva, cioè di tutto il Centro e non solo della componente Luiss.

Monitoraggio annuale dell'attività del Centro

L'Ufficio Ricerca compie un monitoraggio annuale dell'andamento dell'attività del Centro ai fini del rispetto dei requisiti, che viene trasmessa al Direttore del Centro per la predisposizione delle relazioni annuali e della relazione finale.

A giugno di ogni anno l'Ufficio Ricerca richiede ai Direttori dei Centri un aggiornamento relativo alla loro composizione.

A luglio di ogni anno l'Ufficio Ricerca comunica al Direttore del Centro:

- il numero di prodotti di ricerca pubblicati in fascia A o A+ VIR dai componenti del Centro nel corso dell'anno precedente;
- se la composizione del Centro comunicata soddisfa i requisiti numerici: in caso contrario, viene richiesto di provvedere entro la fine dell'anno ad ammettere nel Centro i membri necessari a soddisfare il requisito;
- il totale dei finanziamenti aggiudicati dal Centro nell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso; nel terzo anno del triennio, qualora l'importo medio annuo fosse ancora inferiore al requisito stabilito, viene richiesta una previsione delle entrate per i mesi successivi.

Incentivi

Il Centro in cui è incardinato un docente strutturato Luiss responsabile scientifico di un progetto di ricerca aggiudicatario di un finanziamento da bando europeo o nazionale può beneficiare di specifici premi di incentivazione e reinvestimento in attività di ricerca.¹

L'importo del premio è prelevato dall'*overhead* del progetto vincitore del finanziamento destinato all'Ateneo. Il suo valore è fisso ed è determinato tenendo conto della linea di finanziamento interessata e del ruolo di Luiss nella proposta progettuale indicati nella tabella sottostante:

Linea di finanziamento		Ruolo Luiss	Importo
Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (Horizon Europe)	European Research Council (ERC): Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG), Synergy Grant (SyG) e Proof of Concept (PoC)	Host institution	€ 10.000,00
	Research Innovation Action (RIA); Innovation Action (IA); Coordination and Support Action (CSA); Azioni Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks e Staff Exchange	Coordinatore progetto collaborativo	€ 6.000,00
	Azioni Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships	Partner progetto collaborativo	€ 2.000,00
Programmi delle altre Direzioni Generali della Commissione Europea		Host institution	€ 3.000,00
		Coordinatore o monobeneficiario	€ 3.000,00
Fondo Italiano per la Scienza (FIS)	Starting Grant; Advanced Grant	Partner	€ 1.000,00
		Host institution	€ 4.000,00
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)		Capofila	€ 2.000,00
		Partner	€ 1.000,00

L'importo del premio, erogato a seguito della firma della convenzione di finanziamento, potrà essere impiegato per finanziare le seguenti tipologie di iniziative di incentivazione e promozione della ricerca del Centro:

- contributo alle attività di pubblicazione scientifica del Centro;
- supporto alle attività di divulgazione e promozione delle attività di ricerca del Centro, quali realizzazione di eventi e attività di manutenzione e aggiornamento del sito web del Centro;
- finanziamento di attività di ricerca su specifici temi di interesse del Centro da parte di gruppi o singoli, anche attraverso l'attivazione di assegni di ricerca;
- acquisto di strumentazione necessaria per le attività di ricerca del Centro.

La destinazione del premio è stabilita congiuntamente dal Direttore del Centro e dal docente Luiss responsabile scientifico del progetto finanziato.

¹ L'assegnazione di tali premi è prevista per le proposte progettuali presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Appendice

Funzionamento e monitoraggio Centri di Ricerca: scadenziario e riferimenti normativi

Il seguente scadenziario presenta, per ciascuna tipologia di attività connessa al monitoraggio dei requisiti dei Centri di Ricerca, un prospetto di sintesi iniziale che viene di seguito descritto attraverso una breve spiegazione e/o mediante i riferimenti normativi da cui deriva (ad esclusione di quanto già stabilito e descritto dal presente documento). In particolare, il prospetto indica le singole azioni in cui ogni tipologia di attività si articola, specificando per ciascuna:

- “Proponente/richiedente”: l’eventuale organo o Ufficio che propone, richiede o comunica l’intenzione di svolgere o avviare l’azione indicata (es. il *Direttore del Centro* comunica all’Ufficio Ricerca l’intenzione di istituire un nuovo Osservatorio in seno al Centro di Ricerca);
- “Responsabile”: l’organo o Ufficio incaricato di compiere l’azione indicata (es. l’*Ufficio Ricerca*, sentito il Prorettore per la Ricerca, dà comunicazione alla Commissione Centri di Ricerca relativamente all’istituzione del nuovo Osservatorio);
- “Destinatario”: l’eventuale organo o Ufficio che recepisce il risultato dell’azione compiuta dal responsabile (es. la *Commissione Centri di Ricerca* riceve la comunicazione relativa all’istituzione del nuovo Osservatorio).

Per le azioni che si svolgono con una scadenza stabilita nel corso dell’anno o del triennio – riepilogate ulteriormente in un calendario posto in chiusura del documento – vengono indicate anche le tempistiche fissate.

Organizzazione e funzionamento dei Centri di Ricerca

Azione	Proponente/richiedente	Responsabile	Destinatario	Tempistiche
Proposta istituzione Centro di Ricerca	Ricercatori e Ufficio Ricerca, sentito il Prorettore per la Ricerca	Commissione Centri di Ricerca	Senato Accademico	
Delibera di istituzione Centro di Ricerca	Commissione Centri di Ricerca; Senato Accademico	Comitato Esecutivo		
Comunicazione istituzione Osservatorio o Laboratorio	Direttore del Centro	Ufficio Ricerca, sentito il Prorettore per la Ricerca	Commissione Centri di Ricerca	

Azione	Proponente/richiedente	Responsabile	Destinatario	Tempistiche
Nomina Direttore, Presidente e membri del Comitato Direttivo e Scientifico del Centro	Commissione Centri di Ricerca	Senato Accademico		Ogni tre anni
Verifica sussistenza requisiti scientifici ed economici Centri		Commissione di Valutazione: Rettore, Prorettore per la Ricerca, Direttore generale	Commissione Centri di Ricerca; Direttore del Centro	Alla fine di ogni triennio
Delibera di scioglimento Centri	Commissione Centri di Ricerca; Senato Accademico	Comitato Esecutivo		
Comunicazione scioglimento Centri, Osservatori e Laboratori	Direttore del Centro	Ufficio Ricerca	Commissione Centri di Ricerca	

Descrizione e/o riferimenti

Istituzione e scioglimento Centri di Ricerca e sottostrutture

- I ricercatori comunicano all’Ufficio Ricerca la loro intenzione di attivare un nuovo Centro di Ricerca. L’Ufficio Ricerca cura la procedura di attivazione, sottoponendo la richiesta al Prorettore per la Ricerca per una sua valutazione, e infine ne dà comunicazione alla Commissione Centri di Ricerca, che ne prende atto e produce apposito verbale da trasmettere al Senato Accademico. L’istituzione dei Centri deve poi essere deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico.
- Il Direttore comunica all’Ufficio Ricerca di voler procedere allo scioglimento del Centro. L’Ufficio Ricerca cura la procedura di disattivazione, sottoponendo la richiesta al Prorettore per la Ricerca, e ne dà comunicazione alla Commissione Centri di Ricerca, che ne prende atto e produce apposito verbale da trasmettere al Senato Accademico. Lo scioglimento dei Centri deve poi essere deliberato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico.
- Il Direttore comunica all’Ufficio Ricerca anche l’intenzione di istituire o cessare le attività di un nuovo Osservatorio o Laboratorio afferente al Centro. L’Ufficio Ricerca sottopone la richiesta al Prorettore per la Ricerca per una sua valutazione e ne dà comunicazione alla Commissione Centri di Ricerca, che ne prende atto e produce apposito verbale.
- **Regolamento generale di Ateneo (2022), Art. 13:** La proposta di attivazione e disattivazione dei centri di ricerca Luiss è avanzata da una apposita “commissione centri di ricerca” presieduta del prorettore per la ricerca (il cui voto vale doppio in caso di parità) e composta dagli head of department. Sulla proposta di attivazione e disattivazione dei centri di ricerca delibera il comitato esecutivo sentito il senato accademico.
- **Regolamento per i Centri di ricerca (2022): Art. 1** “Definizione e istituzione”, **Art. 12** “Sottostrutture afferenti”, **Art. 17** “Durata e scioglimento”

Organi del Centro

- **Regolamento Generale di Ateneo (2022), Art. 13:** Il senato accademico nomina gli organi dei centri di ricerca, su proposta della commissione centri di ricerca.
- **Regolamento per i Centri di ricerca (2022): Art. 6** “Organi”, **Art. 7** “Il Direttore”, **Art. 8** “Il Comitato Direttivo”, **Art. 9** “Il Presidente”, **Art. 10** “Il Comitato Scientifico”.

Programmazione e relazione delle attività

Azione	Proponente/richiedente	Responsabile	Destinatario	Tempistiche
Redazione documento di programmazione triennale		Direttore del Centro	Prorettore per la Ricerca; Ufficio Ricerca; Commissione Centri di Ricerca	Ogni tre anni, entro tre mesi dall’inizio del mandato
Osservazioni sul documento di programmazione		Prorettore per la Ricerca	Direttore del Centro	Entro un mese dalla ricezione del documento
Inserimento dati in Tagetik (preconsuntivi anno in corso e previsione budget anno successivo)	Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG	Ufficio Ricerca, sentiti i Direttori dei Centri	Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG	Ogni anno, a luglio
Redazione relazione al budget (previsione anno successivo)	Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG	Ufficio Ricerca, sentiti i Direttori dei Centri	Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG	Ogni anno, tra settembre e ottobre
Redazione relazione annuale (relativa all’anno concluso)		Direttore del Centro	Ufficio Ricerca	Ogni anno, entro il 31 gennaio
Redazione relazione al bilancio (relativa all’anno concluso)	Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG	Ufficio Ricerca, utilizzando anche le relazioni annuali sulle attività dei Centri	Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG	Ogni anno, a inizio febbraio
Redazione relazione di fine triennio sulle attività del Centro		Direttore del Centro	Prorettore per la Ricerca; Ufficio Ricerca; Commissione di Valutazione	Ogni tre anni, entro tre mesi dalla fine del mandato

Descrizione e/o riferimenti

Programmazione

- **Regolamento per i Centri di ricerca (2022): Art.7** “Il Direttore”

Relazione al budget

- A luglio l’Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG richiede all’Ufficio Ricerca la compilazione preconsuntivi dell’anno in corso e previsione di budget per l’anno successivo relativamente a tutti i progetti attivi. L’Ufficio Ricerca, sentiti i Direttori dei Centri, fornisce le informazioni inserendo i dati nel sistema di Luiss Performance Management (Tagetik).
- Tra settembre e ottobre di ogni anno, l’Ufficio Pianificazione e Controllo & ERS richiede all’Ufficio Ricerca la predisposizione della relazione al budget. L’Ufficio Ricerca richiede pertanto ai Direttori dei Centri di segnalare brevemente le attività e progetti nuovi o

maggiormente rilevanti che verranno avviati/implementati nell'anno successivo e che trovano riscontro nelle stime di ricavi/costi. Il responsabile dell'Ufficio Ricerca collaziona le informazioni fornite dai Direttori e predispone la relazione al budget, che viene trasmessa all'Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG entro la scadenza da esso stabilita.

- **Regolamento per i Centri di ricerca (2022): Art. 7** “Il Direttore”, **Art. 14** “Principi di autonomia dei Centri”

Relazione al bilancio

- All'inizio dell'anno l'Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG richiede all'Ufficio Ricerca la predisposizione della relazione al bilancio relativa all'anno appena concluso. Il responsabile dell'Ufficio Ricerca collaziona le informazioni fornite dai Direttori dei Centri nelle relazioni annuali, prodotte nello stesso periodo, e predispone la relazione al bilancio, che viene trasmessa all'Ufficio Pianificazione, Controllo & ESG nel mese di febbraio.
- **Regolamento per i Centri di ricerca (2021): Art. 7** “Il direttore”, **Art. 14** “Principi di autonomia dei Centri”

Monitoraggio dei requisiti

Azione	Proponente/richiedente	Responsabile	Destinatario	Tempistiche
Comunicazione composizione del Centro	Ufficio Ricerca	Direttore del Centro	Ufficio Ricerca	Ogni anno, a giugno
Monitoraggio annuale soddisfacimento requisiti		Ufficio Ricerca	Direttore del Centro	Ogni anno, a luglio
Valutazione finale soddisfacimento requisiti		Commissione di Valutazione: Rettore, Direttore Generale, Prorettore per la Ricerca, Head of Department	Direttore del Centro	Alla fine del triennio, dopo la scadenza per la presentazione della relazione di fine triennio sulle attività del Centro

Descrizione e/o riferimenti

- **Regolamento per i Centri di ricerca (2022): Art. 11** “Personale affiliato”, **Art. 14** “Principi di autonomia dei Centri”, **Art. 17** “Durata e scioglimento”

Calendario delle attività periodiche

Mese	Funzionamento dei Centri	Programmazione e relazione attività	Monitoraggio dei requisiti
Gennaio		<i>Direttori dei Centri</i> : Redazione relazione annuale sulle attività del Centro nell'anno concluso.	
Febbraio		<i>Ufficio Ricerca</i> : Redazione Relazione al bilancio (anno precedente).	
Marzo		Solo primo anno del triennio: <i>Direttori dei Centri</i> : Scadenza per la redazione del documento programmatico per il triennio successivo.	
Aprile			
Maggio			
Giugno			<i>Direttori dei Centri</i> : Comunicazione composizione del Centro aggiornata, in vista del monitoraggio dei requisiti.
Luglio		<i>Ufficio Ricerca</i> : Inserimento dati in Tagetik (preconsuntivi anno in corso e previsione budget anno successivo).	<i>Ufficio Ricerca</i> : Monitoraggio annuale soddisfacimento requisiti.
Agosto			
Settembre		<i>Ufficio Ricerca</i> : Redazione Relazione al budget (previsione anno successivo)	
Ottobre		Solo terzo anno del triennio: <i>Direttori dei Centri</i> : Redazione relazione finale sulle attività del Centro nel triennio in conclusione.	
Novembre			Solo terzo anno del triennio: <i>Commissione di Valutazione (Rettore, Prorettore per la Ricerca, Direttore Generale)</i> : Valutazione finale soddisfacimento requisiti.
Dicembre	Solo terzo anno del triennio: Nomina/rinnovo degli organi in carica nel triennio successivo. Chiusura dei Centri che non hanno soddisfatto i requisiti nel triennio.		

Luiss

Prorettore per la Ricerca

Viale Romania, 32
00197 Roma
T +39 06 85225557
prorettorericerca@luiss.it